



COMUNE DI BERGAMO

Area: Politiche del Territorio

Direzione: Edifici, Monumenti e Impianti Tecnologici

Servizio: Edifici e Monumenti

OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Risanamento conservativo del Padiglione 8 del complesso architettonico dell'ex Ospedale Psichiatrico in via Borgo Palazzo da adibire a cohousing sociale*" - Progetto "CAPACITYES" UIA 2018. Codice unico progetto (CUP): H15B19002450006. Codice identificativo gara (CIG): 8069333040.

Art. 1 - OBIETTIVI E CONTENUTI DELL'INCARICO

Il comune di Bergamo, insieme ad altri partner, è risultato destinatario di un cofinanziamento da parte di Region Hauts-de-France e della Commissione Europea, all'interno del programma Urban Innovative Action 2018-2019 (quarta chiamata), e destinato alla realizzazione del progetto "*CAPACITYES – Children Against Poverty Awake the City Education System*", candidato dagli stessi partner nell'autunno 2018.

Nell'ambito di tale progetto, l'Amministrazione Comunale intende affidare i servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "*Risanamento conservativo del Padiglione 8 del complesso architettonico dell'ex Ospedale Psichiatrico in via Borgo Palazzo da adibire a cohousing sociale*", per un importo complessivo per corrispettivi posto a base di gara pari ad **euro 267.487,74 (duecentosessantasettemilaquattrocentottantasette/74)**, oltre C.I. ed IVA ove dovuti, al lordo della ritenuta d'acconto, suddivisi secondo il prospetto redatto in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17.6.2016 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto.

La progettazione dovrà essere svolta nel rispetto del documento preliminare alla progettazione pubblicato sul profilo di committente dell'Amministrazione comunale unitamente agli atti della procedura.

L'ambito del progetto si inserisce all'interno delle azioni previste nel bando UIA-2018 (Urban Innovative Actions) finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) il cui obiettivo principale è quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla complessità delle realtà sociali.

Il comune di Bergamo è risultato uno degli aggiudicatari del suddetto bando assicurandosi, attraverso il progetto "*Capacityes*", un adeguato finanziamento, che consentirà di affrontare il tema della povertà urbana, con particolare attenzione al diritto della casa e all'educazione dei bambini.

Tra le azioni proposte è prevista la realizzazione di una struttura di co-housing temporaneo per famiglie con bambini, per esercitare pienamente il diritto alla partecipazione sociale e culturale nella comunità, riducendo così la povertà educativa infantile.

Il progetto prevede la localizzazione del suddetto servizio presso area di proprietà comunale in stato di degrado da recuperare, in particolare presso il padiglione denominato "Osservatorio femminile" del complesso ex Ospedale Neuro Psichiatrico di Bergamo in via Borgo Palazzo, nella porzione orientale del territorio comunale.

Il complesso dell'ex-Ospedale Neuropsichiatrico, ora adibito a servizi sanitari, è costituito da un insieme di ventisette padiglioni disegnati unitariamente secondo un impianto simmetrico e disposti su un'area complessiva di 90.000 mq.; l'area venne individuata dalla Deputazione Principale nel 1884 per la costruzione del nuovo "manicomio" (in sostituzione del primo sito nel monastero disabitato di Astino) in quanto sufficientemente ampia, senza fabbricati e almeno parzialmente coltivabile e nei pressi di una condotta d'acqua. L'incarico venne assegnato all'ing. Elia Fornoni, al quale venne richiesto un insieme di edifici di capienza, funzionalità e struttura idonei ad ospitare un maggiore numero di malati rispetto al manicomio di Astino. Per gli aspetti tecnici e impiantistici si guardò al Manicomio di San Lazzaro di Reggio Emilia; il modello architettonico di riferimento fu il Manicomio di Pavia in Voghera.

La struttura venne inaugurata nel 1892 e la sua chiusura e destinazione ad altro uso risale al 1978, in ottemperanza all'entrata in vigore della Legge Basaglia (nr. 180).

L'immobile oggetto d'intervento costituisce una porzione del settore centrale e corrisponde al corpo in linea posto a est perpendicolarmente alla palazzina d'ingresso (ex palazzo uffici) e corrisponde all'intero lato orientale della corte centrale: la sua denominazione riprende l'originaria destinazione.

Il padiglione, avente due piani fuori terra e uno interrato è realizzato in muratura portante in pietra e orizzontamenti con struttura in laterocemento, il tetto con struttura lignea ha padiglione con manto di copertura in tegole marsigliesi; lungo il lato longitudinale prospettante la corte centrale si trova un porticato di colonne in arenaria, in corrispondenza del quale si trova al piano primo un terrazzo fruibile.

Lo scadente stato di conservazione risente dello stato di abbandono e disuso che l'ha caratterizzato negli anni e classifica l'intervento edilizio necessario in risanamento conservativo con riqualificazione condizionando i criteri e i costi di intervento necessari.

L'immobile oggetto della presente relazione preliminare alla progettazione dovrà pertanto ospitare la struttura di co-housing che dovrà prevedere, oltre a spazi comuni quotidiani e di servizio necessari per la socializzazione e la vita della comunità, la seguente articolazione e tipologia di spazi abitativi:

- 12 appartamenti da 3/4 posti letto ciascuno, con sala da pranzo e cucina in comune ogni due appartamenti;
- 1 appartamento per una famiglia solidale che partecipa a questa esperienza sociale.

In ottemperanza alle indicazioni della scheda di progetto (WP8) dovrà essere previsto un processo di co-progettazione, che coinvolgerà i partner di progetto e i beneficiari al fine di definire le soluzioni tecniche, architettoniche e funzionali con il coordinamento e supervisione delle figure tecniche coinvolte.

L'intervento edilizio dovrà essere preceduto da una fase propedeutica finalizzata alla conoscenza dei caratteri formali, tecnico-materiali che caratterizzano il manufatto edilizio al fine di intervenire nel pieno rispetto della sua valenza storico-culturale.

La progettazione dovrà tener conto dell'alto valore sociale dell'intervento edilizio e pertanto dovrà garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti prestazionali:

- partecipazione dei portatori di interesse al percorso progettuale (co-progettazione);
- uso di metodologie costruttive volte all'ottimizzazione dei costi e della durata dei tempi di efficientamento energetico dell'involucro edilizio;
- attenta valutazione volta alla riduzione del rischio sismico;
- accuratezza nelle scelte progettuali volte alla conservazione del patrimonio storico-culturale;
- confort acustico interno ed esterno;
- valorizzazione dei luoghi e spazi (contesto) esterni;
- uso materiali ecocompatibili e derivati dal recupero con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- attenzione verso scelte progettuali che garantiscano contenuti costi di gestione e manutenzione, sia dal punto di vista architettonico che impiantistico.

L'intervento dovrà essere progettato ed eseguito conformemente a tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche e interventi sui beni culturali e nello specifico alle seguenti disposizioni:

- √ D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.
- √ Decreto Ministero delle infrastrutture 7 marzo 2018 n. 49
- √ Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
- √ Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi
- √ D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e D.MiBACT 22 agosto 2017 n. 154
- √ Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo
- √ Regolamento di Igiene del Comune di Bergamo
- √ Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008
- √ Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani
- √ Ogni altra normativa tecnica e prestazionale applicabile all'edilizia residenziale.

L'immobile oggetto di intervento è inserito all'interno dell'ambito "*Città dei servizi e delle attrezzature – SA – Servizi urbani ed attrezzature*" disciplinato dall'art. 38.1 delle NTA del Piano del Governo (P.G.T.) approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/05/2010, con Deliberazione di C.C. n. 86 Reg/26 Prop. Del. e pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 in data 21/07/2010.

L'ex Ospedale Neuropsichiatrico è un vasto complesso architettonico composto da 20 edifici distinti, di cui 20 (corrispondenti alla parte centrale del luogo) soggetto a vincolo ai sensi dell'art. 10, comma primo del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 apposto con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22/12/2010.

In conseguenza di quanto esposto precedentemente, il progetto definitivo dovrà pertanto ottenere preliminarmente all'approvazione dell'Amministrazione comunale, l'autorizzazione di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Provincia di Bergamo e Brescia ai sensi dell'articolo 21, comma terzo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

E' pertanto onere dell'operatore economico affidatario l'attivazione tempestiva delle procedure istruttorie per l'ottenimento presso gli enti preposti, di tutte le autorizzazioni, pareri e null'osta di legge necessari per l'esecuzione degli interventi.

Il progetto dovrà essere redatto privilegiando tecniche di restauro che non interferiscano negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare e restaurare ed al contempo siano quanto più possibili sostenibili per l'ambiente.

Dovrà, pertanto, essere posta particolare cura nella scelta dei materiali da impiegare, i quali dovranno essere riconosciuti della migliore qualità, compatibili con le preesistenze ed ecologici in termini di impatti ambientali generati.

In considerazione dello stato conservazione del bene e delle nuove destinazioni funzionali a cui è destinato dovrà essere posta particolare attenzione allo sviluppo e analisi delle seguenti tematiche:

- interventi di carattere strutturale volti alla riduzione del rischio sismico del manufatto edilizio;
- miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto edilizio;
- modalità di trattamento degli elementi architettonici rilevanti unitaria (portici, terrazze estese, alti interpiani);
- modalità di trattamento e di smaltimento di strutture contenenti amianto;
- adeguamento della componente tecnologica-impiantistica-infrastrutturale in relazione alla nuova destinazione d'uso garantendo il comfort residenziale e modalità di gestione e controllo dei consumi efficace e sostenibile;
- agibilità ed accessibilità delle strutture anche alle persone diversamente abili;
- layout relativo alla disposizione di massima degli arredi al fine di agevolare le successive fasi dell'attuazione del processo (fornitura arredi) e la messa in esercizio della struttura.

Gli incarichi connessi alla realizzazione dell'opera comprendono, senza carattere di esaustività:

- elaborazione processo di co-progettazione;
- progettazione architettonica, strutturale e impiantistica;
- predisposizione schema degli arredi;
- direzione dei lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- espletamento di pratiche autorizzative;
- valutazione acustica (verifica requisiti acustici e clima acustico).

Si specifica che, al fine di garantire la qualità della prestazione professionale relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, la stessa dovrà altresì comprendere nel dettaglio le indagini e ricerche preliminari riguardanti:

- l'analisi storico-critica;
- il rilievo architettonico tridimensionale e la documentazione fotografica dei manufatti;
- l'analisi dei materiali costitutivi e delle tecniche di esecuzione;
- la diagnostica geologica, geotecnica, strutturale ed energetica;
- l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

Gli importi di tutte le prestazioni specialistiche sopra elencate, ivi comprese eventuali indagini chimiche e fisiche in situ ed in laboratorio necessarie per una esauriente individuazione delle caratteristiche dei materiali costitutivi delle opere e delle patologie di degrado, sono comprese nell'importo per corrispettivi posto a base di gara.

Il progetto dell'intervento denominato "*Risanamento conservativo del Padiglione 8 del complesso architettonico dell'ex Ospedale Psichiatrico in via Borgo Palazzo da adibire a cohousing sociale*" dovrà essere redatto nel rispetto della spesa complessiva prevista pari ad euro 1.893.750,00, con un importo lavori presunto determinato in euro 1.130.000,00 (unmilionecentrotrentamila/00).

In relazione ai contenuti dei tre livelli progettuali si rimanda a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore, dal D.lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/10 e dal D.M. 154/2017.

Le prestazioni di direzione lavori, liquidazione, contabilità e coordinamento sicurezza dovranno essere svolte nel rispetto della normativa tecnica di settore, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018 n° 49, dal D.M. 22 agosto 2017 n° 154 e dal D.lgs. 81/08.

Al Direttore dei Lavori ed all'Ufficio di direzione lavori dal medesimo coordinato spettano tutte le attribuzioni previste in materia dalle leggi vigenti e dal presente contratto, compresi gli adempimenti concernenti la misura e la contabilità dei lavori, l'assistenza al collaudo, l'impostazione generale del cantiere ed il rispetto dei tempi di costruzione, nonché la responsabilità tecnica dell'opera.

Fatte salve situazione di urgenza che dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di relazionare per iscritto **con cadenza quindicinale** sullo stato di avanzamento dei lavori, sul rispetto del cronoprogramma e sull'insorgere di eventuali problemi di esecuzione rispetto alle prescrizioni di progetto.

La sua presenza in cantiere dovrà essere comunque tale, a suo esclusivo giudizio e sotto la propria responsabilità, da assicurare il controllo dell'esattezza degli adempimenti da parte dell'appaltatore.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori dovrà assolvere a tutti i compiti in materia di sicurezza sui cantieri edili previsti dal D.lgs. 81/08 e dalla normativa di settore.

Al termine dei lavori ed al collaudo dell'opera, è richiesta la trasmissione di specifica relazione finale tecnico-scientifica (consuntivo scientifico), predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, così come previsto dall'art. 102 co. 9 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se non già trasmessa al termine dei lavori ai sensi dell'art. 26 co. 2 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante il "*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del*

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42", corredata da documentazione fotografica (ante operam, fasi di lavoro ed opere ultimate) dall'esito delle ricerche ed analisi compiute, e dalle valutazioni circa eventuali problemi aperti per i futuri interventi (art. 26 co. 1 D.M. 154/2017).

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto delle prestazioni professionali.

È consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni.

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 2 dicembre 2016 n° 263 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: *"Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto, quale requisito minimo di partecipazione, dalle seguenti figure professionali:

Incaricato Progettazione e direzione lavori architettonica (in possesso di Laurea in Architettura, trattandosi di progettazione su immobile vincolato)

Incaricato Progettazione e direzione lavori strutturale

Incaricato Progettazione e direzione lavori impianto elettrico

Incaricato Progettazione e direzione lavori impianti meccanici

Incaricato Progettazione e direzione lavori antincendio

Incaricato Progettazione e direzione lavori impianti idrosanitari

Incaricato Progettazione e direzione lavori acustica

Geologo

Incaricato Coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione ex D.lgs. 81/08

Giovane professionista

E' ammesso il cumulo di una o più delle suddette funzioni in capo al medesimo operatore economico.

Trattandosi di contratti afferenti il settore dei beni culturali, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 146 comam 3 del D.lgs. 50/2016.

Ove l'operatore economico partecipante alla procedura di gara non sia in possesso dei requisiti professionali e di abilitazione per l'esecuzione delle prestazioni progettuali richieste o di quelle connesse alla sicurezza ex D.lgs. 81/08, è fatto obbligo presentare offerta in associazione temporanea con operatore/i economico/i qualificato/i per tali prestazioni, a pena di esclusione dalla procedura. In tale evenienza tutti i componenti del raggruppamento temporaneo dovranno rilasciare le dichiarazioni richieste e sottoscrivere in forma congiunta l'offerta economica.

I soggetti temporaneamente riuniti, costituiti o costituendi, dovranno specificare le singole prestazioni che ciascun soggetto andrà ad eseguire.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla gara, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti e alle società di ingegneria di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n° 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti di cui alle lettere a) e b), conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, trova inoltre applicazione l'articolo 5 del D.M. 263/2016 ed inoltre:

- ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, i consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato;

- pena l'esclusione, è fatto divieto di partecipazione alla gara per il libero professionista qualora partecipi alla medesima gara, sotto qualsiasi forma, anche una società di professionisti o una società di ingegneria o un consorzio stabile, delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Art. 3 – MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI

Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere consegnati al Comune committente in 2 copie cartacee + n° 2 copie su CD-ROM leggibile con programmi di editor testi e fogli di calcolo, mentre, per quanto riguarda il computo metrico e l'elenco prezzi in formato digitale leggibile con i principali software di contabilità lavori e in formato XML, gli elaborati grafici dovranno essere forniti anche in formato dwg o dxf compatibili con programmi CAD e sviluppo modello 3D BIM con i dati dello stato di fatto, di progetto e di collaudo dell'edificio.

Tempi previsti per l'ultimazione delle prestazioni:

- **15 giorni (quindici)** naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di fattibilità tecnica ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà dell'inizio anticipato delle prestazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- **45 giorni (quarantacinque)** naturali e consecutivi, non cumulabili con i precedenti 15 giorni, per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione; la progettazione definitiva dovrà essere atta all'ottenimento da parte degli uffici competenti dei relativi pareri e/o autorizzazioni presso gli Enti competenti;
- **10 giorni (dieci)** per la presentazione di eventuale documentazione integrativa e/o modifiche rese necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti ai pareri od autorizzazioni;
- **20 giorni (venti)** naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione esecutiva.

Nei termini di cui sopra sono esclusi i tempi necessari all'ottenimento del benessere al progetto da parte degli Enti preposti.

Lo svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sarà sincrono rispetto alla durata della progettazione definitiva/esecutiva; lo svolgimento relativo alla prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà espletata in corso di esecuzione dei lavori.

La presentazione ritardata degli elaborati progettuali richiesti comporterà, per ogni giorno di ritardo sulle singole fasi progettuali, l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo professionale, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al soggetto affidatario.

L'operatore economico incaricato della progettazione dovrà apportare tutte le modifiche e richieste di aggiornamento progettuale richieste in fase di validazione del progetto o dagli Enti preposti alla tutela del bene oggetto d'intervento, senza che ciò costituisca elemento per richiesta di maggiori compensi

Il gruppo incaricato della progettazione, attraverso le figure e la responsabilità che saranno indicate in sede di offerta, dovrà espletare i servizi di progettazione garantendo la partecipazione e interagendo con i portatori di interesse e gli operatori, anche partecipando agli incontri che saranno programmati dall'Amministrazione stimati in numero di cinque.

La gestione del percorso partecipativo e la responsabilità dello stesso non sono a carico dei progettisti ma saranno affidate dall'amministrazione ad una figura professionale specialistica terza.

L'espletamento del percorso di coprogettazione non potrà essere considerato giustificativo di eventuali ritardi nella consegna dei livelli progettuali sui tempi stabiliti; eventuali conflitti saranno gestiti con l'intervento tempestivo del responsabile unico del procedimento.

L'operatore economico incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza copre anche i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sopportare per le varianti dovute ad errore progettuale che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati. La mancata o ritardata presentazione della polizza sopra descritta esonera l'Amministrazione dal pagamento delle parcelle professionali. In presenza di errori od omissioni nella redazione del progetto che determinino nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, qualora la nuova progettazione venga affidata ad altri professionisti rispetto a quelli originariamente incaricati, detti costi ed oneri saranno imputati ai progettisti che hanno causato il danno, senza che l'Amministrazione abbia a patire alcun costo aggiuntivo.

L'operatore economico affidatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, ed autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.

Per quanto non riportato nel presente capitolato troveranno applicazione le disposizioni in materia di polizze assicurative riportate nel D.lgs. 50/2016.

Le attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "*as built*", libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione degli impianti e con il rilascio di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri assensi eventualmente necessari da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale dell'intervento.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI IDONEITA' GENERALE

Per partecipare alla gara tutti i Concorrenti dovranno possedere i requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni di dettaglio che saranno evidenziate dal disciplinare di gara.

Ciascun concorrente dovrà produrre unitamente alla domanda di partecipazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà che saranno previste dal DGUE, dalle quali comunque emerga:

- a) l'insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.386/1990 e ss.mm., nonché l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 nei confronti del Comune di Bergamo;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 dal Decreto 2 dicembre 2016 n° 263 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti rispettivamente in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, ovvero il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 263/2016 per il caso di consorzi stabili di società di professionisti;
- c) la regolarità con il versamento dei contributi agli istituti previdenziali e assicurativi e con l'assolvimento degli obblighi tributari;
- d) l'adempimento, all'interno della propria organizzazione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nella tabella sottostante, da dichiarare utilizzando preferibilmente il Modello – Allegato 4, salvo obbligo di comprova in caso di aggiudicazione e comunque nell'ambito dei controlli a campione.

Requisito	Rif. Normativo	Requisito	Importo di riferimento (€)	Importo richiesto (€)
A.	art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 50/2016 (allegato 4, lett. a)	Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a 1,5 volte quello posto a base di gara	267.487,74	401.231,61
B.	art. 83 comma 1, lettera c), D.lgs. n. 50/2016 (allegato 4, lett. b)		Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari ad almeno 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie	

B.1	Categoria E.22	530.000,00	795.000,00
B.2	Categoria S.03	150.000,00	225.000,00
B.3	Categoria IA.01	150.000,00	225.000,00
B.4	Categoria IA.02	150.000,00	225.000,00
B.5	Categoria IA.03	150.000,00	225.000,00
C.	art. 83 comma 1, lettera c), D.lgs. n. 50/2016 (allegato 4, lett. c)	Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento	
C.1	Categoria E.22	530.000,00	265.000,00
C.2	Categoria S.03	150.000,00	75.000,00
C.3	Categoria IA.01	150.000,00	75.000,00
C.4	Categoria IA.02	150.000,00	75.000,00
C.5	Categoria IA.03	150.000,00	75.000,00

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'ANAC nelle proprie Linee Guida n° 1 - "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" – paragrafo V Classi, categorie e tariffe professionali – ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità di cui al D.M. 17 giugno 2016 sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Le considerazioni di cui sopra sono applicabili alla categoria edilizia E.22 e alla categoria delle opere strutturali S.03, ma non sono estensibili alle rimanenti categorie specialistiche di tipo impiantistico IA.01, IA02 e IA03 che sono caratterizzate da una loro intrinseca specificità.

Ai fini della corrispondenza tra le categorie del D.M. 17 giugno 2016 e le categorie delle precedenti tabelle tariffarie (per esempio Legge 143/1949) si fa riferimento alla tabella di corrispondenza di cui all'allegato Z.1 del D.M. 17 giugno 2016.

Per la dimostrazione dei requisiti sopra citati, tra i servizi attinenti all'architettura e ingegneria, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai punti B. e C. (esperienza pregressa - servizi svolti), verranno presi in considerazione gli incarichi di progettazione e direzione lavori, o gli incarichi di sola progettazione o di sola direzione lavori svolti per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per gli importi indicati.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (*in base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della*

loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013).

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi o consorzi ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale relativi al fatturato globale (REQUISITO A) e all'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari almeno a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria nominata o designata in misura maggioritaria e per la restante parte delle mandanti nel loro complesso.

Ai consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che i cd. servizi di punta, di cui alla precedente lett. C), **non sono frazionabili e, pertanto, i relativi servizi riferiti alla classe e categoria di progettazione di cui si compone l'Intervento dovranno essere eseguiti da un unico operatore economico progettista, ferma restando la possibilità, per i raggruppamenti temporanei, che detti servizi siano posseduti anche da soggetti diversi facenti parte del medesimo Raggruppamento.**

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, troveranno applicazione i contenuti delle Linee Guida n° 1 dell'ANAC recante "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*

Art. 5 - PROCEDURA DI GARA e DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La gara viene esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le modalità di presentazione dell'offerta saranno declinate nel dettaglio negli elaborati di gara della procedura, da attivare sulla piattaforma telematica regionale SINTEL.

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire firmate digitalmente da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara saranno richieste tre buste telematiche (A, B e C), con la seguente dicitura:

Busta A) - "Documentazione amministrativa";

Busta B) - "Offerta tecnica";

Busta C) - "Offerta economica".

BUSTA A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A" deve recare, al suo esterno, la dicitura "*Busta A – Documentazione amministrativa*" e deve contenere al suo interno gli atti e documenti di seguito specificati, oltre a quanto sarà dettagliato nel disciplinare di gara:

a) Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello Allegato 1

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà a corredo della domanda di partecipazione, utilizzando il modello Allegato 2

Ai sensi dell'art. 85 c. 1 del D.lgs. 50/2016, sarà richiesto anche il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si precisa che dovranno essere compilati i campi del DGUE solo se effettivamente pertinenti con la presente procedura.

c) Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell'esecuzione dei servizi, utilizzando il modello Allegato 3

d) Modello e dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico – professionale, utilizzando il modello Allegato 4

e) AVCPASS – PASSOE

Il concorrente ed i soggetti raggruppati, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovranno presentare il documento attestante l'attribuzione del PassOE rilasciato dall'ANAC in sede di registrazione.

BUSTA B – “OFFERTA TECNICA”

La busta B “Offerta Tecnica” dovrà contenere la documentazione riguardante:

1. Relativamente all'elemento di valutazione “Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi”:

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di Progettazione e/o Direzione Lavori relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali ed eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando.

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione più Direzione Lavori) o parziali, fermo restando che almeno uno dovrà comprendere la Progettazione.

I servizi devono evidenziare le specifiche caratteristiche, dal punto di vista tipologico, tecnologico e grado di complessità e vulnerabilità, del bene oggetto di prestazione professionale.

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata secondo il seguente modello:

SCHEDA DESCRIZIONE SERVIZIO Indicazione oggetto dell'incarico (Progettazione/Coordinatore della sicurezza, Direzione Lavori)
COMMITTENTE Indicare i dati della stazione appaltante e i contatti di un referente
PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Indicare il mese e l'anno di avvio e fine del servizio
IMPORTO CONTRATTUALE E DELL'OPERA Indicare l'importo di contratto del servizio e dell'opera oggetto del servizio, inclusivo degli oneri della sicurezza, al netto delle imposte.
PERSONALE IMPEGNATO NEL SERVIZIO Breve descrizione della struttura operativa coinvolta con dettaglio delle qualifiche e delle funzioni specificando se i soggetti saranno impegnati nella prestazione oggetto di offerta
DESCRIZIONE DELL'OPERA OGGETTO DEL SERVIZIO Descrivere brevemente l'opera oggetto del servizio evidenziando a titolo esemplificativo: - obiettivi dell'intervento; - analogia con la prestazione e l'opera richiesta; - contesto in cui si sono svolti i lavori; - categorie di lavoro professionali di cui si compone l'intervento, con relativi importi.

Per ogni intervento potrà essere presentata una scheda avente **numero massimo di 1 (una) pagina fronte-retro** formato A3, piè pagina riportante il numero di pagina, carattere Arial 11 o similare.

Si precisa che i limiti sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicchè l'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora la singola scheda proposta dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente la prima pagina fronte-retro, senza prendere in considerazione le parti eccedenti.

La documentazione prodotta dovrà evidenziare le ragioni per le quali ciascuno dei tre servizi ritenuti dal concorrente significativi sono da qualificare analoghi a quelli oggetto dell'affidamento e

tali da denotare specificamente la professionalità e l'adeguatezza richieste per l'espletamento dell'incarico che costituisce oggetto dell'affidamento.

2. Relativamente all'elemento di valutazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico":

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico (nel rispetto, oltre che delle disposizioni di legge e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 applicabili, anche di quanto indicato nel disciplinare d'incarico).

La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo della qualità progettuale nonché di minimizzare il rischio di eventi di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere articolata nei seguenti paragrafi:

B1) qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale.

B2) adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale.

B3) efficacia delle modalità di esecuzione del servizio.

C1) criteri premianti di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 (CAM).

La relazione tecnica illustrativa è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite complessivamente all'offerente, il quale selezionerà, nel caso del raggruppamento temporaneo, le risorse da destinare all'espletamento dell'incarico nell'ambito, ad esempio, delle rispettive strutture tecnico organizzative dei soggetti raggruppati.

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di quattro (4) pagine formato A4 fronte/retro (corrispondenti a n° 8 facciate), carattere Arial 11 o similare, interlinea singola, piè pagina riportante il numero di pagina.

La relazione dovrà essere suddivisa nelle 4 macro-tematiche sopra individuate, pertanto:

B1) qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale.

B2) adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale.

B3) efficacia delle modalità di esecuzione del servizio.

C1) criteri premianti di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 (CAM).

Si precisa che i limiti sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicchè l'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora la relazione tecnica illustrativa dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente le prime 8 (otto) facciate.

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione.

In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire meri "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi che possano ricondurre al ribasso percentuale presentato e contenuto nella busta "C", pena l'**esclusione** del concorrente.

Sottoscrizione

I documenti contenuti **nella busta "B"** devono essere **sottoscritti** dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da costituirsi devono essere sottoscritti congiuntamente da ciascun concorrente che costituirà il RTC.

I suddetti documenti possono essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Segreti tecnici e commerciali

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016, il concorrente potrà dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “**C - Offerta Economica**” il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma telematica Sintel, a pena di esclusione, l'**offerta economica**, costituita dal **ribasso percentuale unico offerto**.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa che, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei costituendi, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che compongono il costituendo raggruppamento.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, in modo unitario per tutti i servizi che costituiscono oggetto dell'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La Commissione giudicatrice prevista dall'articolo 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. verrà nominata dopo il termine di scadenza delle offerte e sarà composta da tre membri esperti negli specifici settori d'intervento, individuati secondo criteri di organizzazione, rotazione e trasparenza.

Criteri motivazionali

Per quanto riguarda il criterio di valutazione dell'elemento qualitativo (Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi), l'offerta sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti (utilizzando il modello di scheda sopra riportato) per un massimo di 3 servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito ai criteri A1, A2 e A3 riportati in seguito.

Nel complesso si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità nell'esecuzione di incarichi analoghi a quelli oggetto di affidamento nell'ambito di opere simili per finalità, importo, dimensione, contesto e vincoli a quelli oggetto del presente affidamento.

Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo nei servizi indicati (non vincolanti dal punto di vista del presente progetto) che dimostrano la capacità di rispondere agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista:

- A1. TIPOLOGICO: attinenza dei casi proposti per dimensione, conformazione planivolumetrica, destinazione d'uso finale degli immobili, obiettivi da raggiungere da parte della stazione appaltante in coerenza con le prestazioni da affidare indicate dal DPP, articolazione temporale delle prestazioni progettuali in riferimento alla tempistica fissata;

- A2. GRADO DI COMPLESSITA' E VULNERABILITA' DEL BENE: attinenza per stato di conservazione del bene sia dal punto di vista strutturale che materico, alto valore storico-documentale del bene, presenza di materiali potenzialmente inquinanti;
- A3. TECNOLOGICO: attinenza per caratteristiche costruttive e materiche del bene, necessità di opere di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, modalità di gestione del bene ed uso temporaneo degli spazi (spazi condivisi ed ad uso esclusivo), attinenza dal punto di vista impiantistico per caratteristiche tecniche, tipologiche e destinazione d'uso, attinenza per le necessità di confort e durabilità della struttura anche in relazione costo globale di manutenzione e di gestione.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sotto indicati al punto "B" della descrizione degli elementi qualitativi (Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico), sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la suddetta relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

B1. Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale

- B1.1 Completezza, accuratezza ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio: verranno valutate le proposte caratterizzate da un iter metodologico critico che, rispettando le esigenze conservative del manufatto storico desunte da una completa conoscenza e analisi, garantisca l'inserimento di una nuova funzione; verrà inoltre valutata la proposta che coadiuverà le necessità di conservazione del bene in termini materici e connotati estetici (dal carattere unitario) assicurando comunque le necessarie opere di adeguamento impiantistico e strutturale legate alle nuove funzioni sociali a cui è destinato.
- B1.2 Efficacia delle modalità di esecuzione del servizi anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, conoscenza, analisi, diagnosi, progettazione, finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita: verranno valutate le proposte che, in considerazione della necessità di garantire un processo di co-progettazione con gli utenti e portatori di interessi, prevedranno misure di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste nelle diverse fasi e nei confronti dei diversi soggetti coinvolti; verranno inoltre valutate proposte di utilizzo di materiali ed elementi innovativi, a basso impatto ambientale e metodologie di costruzione che consentano l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle opere nel rispetto delle date di consegna dettate dal bando.
- B1.3 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere: verranno valutate le proposte che proporranno soluzioni progettuali che tengono conto della presenza di eventuali altri procedimenti (bando per la fornitura degli arredi) da attuarsi separatamente ma da considerarsi funzionalmente correlati al processo di progettazione; verranno valutate le proposte che proporranno le soluzioni migliori in termini di impatto ambientale del cantiere nel rispetto delle normali attività che si svolgono all'interno dell'area limitrofa allo stesso (destinazioni sanitarie).

B2. Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale

- B2.1 Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto: verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio di progettazione. In particolare verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti, a tutti gli adempimenti richiesti, caratterizzato da formazione specialistica in conservazione dei beni culturali, efficientamento energetico del patrimonio culturale e miglioramento sismico di edifici esistenti.

B3. Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio

- B3.1 Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio: verrà valutata la modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo – funzionali e il

coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte considerando la particolare localizzazione dell'intervento edilizio;

- B3.2 Efficacia delle attività di controllo e sicurezza: verranno valutate le proposte in grado di garantire il controllo delle varie fasi d'intervento a tutela dell'esecuzione in sicurezza degli interventi considerando la presenza di notevoli interferenze di carattere logistico ed operativo (accesso all'area di intervento non esclusivo, presenza di edifici adibiti a destinazioni sensibili e di fattori di rischio propri dell'attività di cantiere come per esempio il rumore e la polvere).

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sotto indicati al punto "C" della descrizione degli elementi qualitativi (Criteri premianti di cui al D.M. 11 Ottobre 2017 (CAM)) sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la suddetta relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta sia in grado di produrre il massimo aumento dei miglioramenti ambientali minimi in rapporto alla tipologia di intervento e al limite delle risorse finanziarie disponibili.

- C1. Capacità tecnica del progettista: presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons" o equivalente. Il professionista esperto come sopra indicato dovrà sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai C.A.M. vigenti.
- C2. Miglioramento prestazionale rispetto ai valori minimi indicati nei C.A.M.: verrà valutata la proposta che si mostrerà più pertinente e completa nel garantire la sua praticabilità in relazione al miglioramento delle seguenti specifiche tecniche di cui al *Capitolo 2 – Criteri ambientali minimi*:
- 2.3.2 Prestazione energetica
 - 2.3.5.6 Confort acustico
 - 2.3.5.7 Confort termo-igrometrico

ELEMENTI QUALITATIVI: punti 70/100

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>	
A	Professionalità, adeguatezza desunta da n. 3 servizi	20	A.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tipologico	5	
			A.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista della complessità e vulnerabilità del bene oggetto di intervento	5	
			A.3	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	10	
PUNTI (A)					20	

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>	
B.1	Qualità dell'esecuzione del servizio e	20	B.1.1	Completezza, accuratezza ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio	10	

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	<i>critério</i>	<i>Max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>	
	coerenza con la concezione progettuale		B.1.2	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita	5	
			B.1.3	Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	5	
B.2	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	5	B.2.1	Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto	5	/
B.3	Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	15	B.3.1	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di progettazione e direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	10	/
			B.3.2	Efficacia delle attività pianificate di controllo e sicurezza in cantiere	5	/
PUNTI (B)					40	/

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"			
	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
C.1	Capacità tecnica dei progettisti: presenza nel gruppo di lavoro di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons" o equivalente	3	/
C.2	Miglioramento prestazionale del progetto	7	/
PUNTI		10	/
(C)			
TOTALE PUNTI (A+B+C)		70	

ELEMENTI QUANTITATIVI: punti 30/100

	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
C	Prezzo: ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	Pc=30
	Totale elementi quantitativi	30

TOTALE COMPLESSIVO PUNTI 100

L'offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o migliorativa.

Una volta ultimata l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi di valutazione, la Commissione provvederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa come sommatoria aritmetica dei punteggi complessivi ottenuti per singolo parametro di valutazione, pertanto:

Punteggio TOTALE = Punteggio complessivo "Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi" + punteggio complessivo "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico" + punteggio complessivo "Offerta economica".

Con riferimento all'offerta tecnica i punteggi relativi ai singoli sub-elementi sono determinati ciascuno come media dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla base dei criteri motivazionali sopra indicati.

Una volta terminata la procedura di attribuzione complessiva dei punteggi per il parametro di valutazione "Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi analoghi" e per il parametro di valutazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico", si procederà, con riferimento al punteggio totale acquisito per ciascuno dei due parametri, alla riparametrazione di primo livello, trasformando il punteggio più alto di ciascuno dei due parametri nel massimo dei punti attribuibili per il parametro previsto e proporzionando a tale punteggio più alto i rimanenti punteggi.

A garanzia della qualità della prestazione, non saranno prese in considerazione offerte che, dopo la suddetta riparametrazione di primo livello, abbiano ottenuto quale punteggio totale per gli elementi qualitativi un valore inferiore a punti 48 (quarantotto - soglia di sbarramento). Qualora l'offerta del concorrente non raggiunga la predetta soglia di punteggio tecnico non potrà pertanto accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

Con riferimento al punteggio relativo all'offerta economica, da esprimersi mediante ribasso percentuale unico sull'importo per corrispettivi posto base di gara, la commissione giudicatrice impiega la seguente formula:

$$Pc = (Ri / Rmax) * 30$$

dove

Pc=Punteggio da attribuire

Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Rmax = valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente

All'offerta di maggior ribasso saranno pertanto assegnati 30 punti, mentre il punteggio delle rimanenti offerte sarà assegnato proporzionalmente a quello di maggior ribasso.

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Le operazioni di ammissione dei concorrenti si svolgeranno, in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nel disciplinare di gara.

Lo svolgimento di questa seduta prevede:

- Verifica e apertura dei plichi;
- Apertura della Busta "A - Documentazione amministrativa" e verifica della regolarità dei documenti nella medesima contenuti per l'ammissione alle fasi successive;
- La conseguente formazione dell'elenco degli ammessi alle fasi successive;

Successivamente la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.lgs. 50/2016, previo congruo preavviso sul profilo di committente, procederà in seduta riservata all'apertura della Busta "B - Documentazione tecnica" per la conseguente attività di valutazione e attribuzione dei "punteggi qualità", di cui verrà redatto apposito verbale.

In seguito all'attribuzione dei punteggi per gli elementi qualitativi dell'offerta, l'Amministrazione Comunale pubblicherà sul proprio profilo di committente, con preavviso di giorni 3 (tre) la data della nuova seduta pubblica in cui si procederà:

- alla comunicazione dei punteggi/qualità ottenuti;
- all'apertura delle Buste - Offerta economica dei concorrenti ammessi, dandone lettura ed alla conseguente formazione della graduatoria;

- all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero all'indicazione al RUP delle offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento della stazione appaltante e diverrà vincolante per l'Amministrazione comunale solo dopo che tutti gli atti relativi al procedimento di scelta del contraente saranno divenuti validi ed efficaci, mentre l'offerente rimane vincolato per il solo fatto della presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento, in capo al soggetto primo in graduatoria, dell'insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione in materia di appalti ed alla comprova della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara.

Art. 7 - CHIARIMENTI E QUESITI

Informazioni e chiarimenti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno richiesti esclusivamente in forma scritta, tramite il canale comunicazioni della piattaforma ARCA-SINTEL.

I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai quesiti formulati oltre il settimo giorno precedente il suddetto termine di scadenza, l'Amministrazione non garantisce la risposta.

Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatto salva la disciplina di dettaglio del disciplinare di gara, costituiscono **causa di esclusione**:

- il fatto che l'offerta tecnica e l'offerta economica non siano contenute in buste separate, così come il mancato rispetto delle prescrizioni volte a garantire la segretezza dell'offerta; la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni richieste, nonché dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
- la partecipazione alla gara di uno stesso soggetto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, o la presenza contestuale in più raggruppamenti;
- la presentazione di offerte condizionate e offerte plurime;
- la situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016).

Le cause di esclusione vanno lette alla luce di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

L'amministrazione si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni e/o chiarimenti** in ordine alla documentazione di gara con i limiti e le condizioni di cui dell'art 83, comma 9, Dlgs. 50/2016. In particolare, la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive derivante da mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale degli stessi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, comporta per i concorrenti il rispetto delle modalità e termini per la regolarizzazione che saranno indicati a pena di esclusione dall'Amministrazione comunale.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché consegua nell'elemento <<qualitativo>> un punteggio di almeno 48 (quarantotto) punti complessivi.

In caso di parità risulterà aggiudicatario il concorrente che **avrà ottenuto un punteggio maggiore nell'area qualità**; in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.

Art. 9 – ALTRE INFORMAZIONI

La spesa di pubblicazione del Bando di gara è rimborsata dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà produrre, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo troverà applicazione l'art. 110 del D.lgs. 50/2016, per quanto compatibile.

In esito all'aggiudicazione verrà stipulato contratto d'appalto; tutti i costi derivanti dalla stipula del contratto d'appalto – diritti di segreteria, n° 1 marca da bollo euro 16,00 ogni 4 facciate – sono a carico del soggetto aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sul primo concorrente in graduatoria.

Qualora i controlli avessero esito negativo, l'Amministrazione Comunale, ferme in ogni caso le responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti, disporrà la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per gli adempimenti di competenza, oltre al risarcimento dei danni patiti e patendi e, per il primo in graduatoria, la decadenza dall'aggiudicazione.

A sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di ritardo **superiore a 20 giorni** rispetto i termine di cui all'art. 3; in caso di risoluzione saranno a carico dell'operatore economico le maggiori spese per il conferimento dell'incarico stesso ad altro soggetto.

Sono a carico dell'operatore economico tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto; lo stesso dovrà comunque corrispondere le penali per il ritardo accumulato.

Per comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non affidare il presente appalto di servizi, nonché di differirlo, annullarlo o revocarlo, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà con piena autonomia decisionale, di sospendere rinviare o revocare il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione in qualsiasi caso che determini la mancanza della copertura finanziaria dell'intervento a causa di sopraggiunte situazioni non precedentemente valutabili, senza che il mancato inizio possa costituire motivo per riconoscimenti o rivendicazioni di alcun genere da parte del soggetto affidatario per le prestazioni legate all'esecuzione dei lavori.

Il professionista o gruppo incaricato è tenuto al rispetto scrupoloso del budget del progetto come indicato dal documento preliminare alla progettazione ed articolato nel quadro economico di progetto secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento e nel rispetto delle norme applicabili; l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di rigettare ogni proposta progettuale che comporti o determini il superamento della somma complessiva messa a disposizione per l'intervento.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi di progettazione affidati senza autorizzazione della stazione appaltante.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento - informatico e non - verrà effettuato dal Comune di Bergamo, tramite gli

uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti *ex lege*.

Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso

Tutte le controversie relative alla presente procedura sono devolute esclusivamente alla competenza del T.A.R Lombardia – sezione di Brescia, con sede a Brescia, via Zima n° 3. Avverso la presente lettera d'invito è ammesso ricorso esclusivamente al TAR Lombardia – sezione di Brescia nei modi e termini previsti dal D.lgs. 104/2010.

Art. 10 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

I corrispettivi derivanti dall'espletamento della presente procedura concorsuale sono fissi ed invariabili e non soggetti a rivalutazione alcuna, salvo il caso in cui l'Amministrazione comunale approvi perizia di variante con aumento dei lavori oggetto di verifica e direzione.

La liquidazione dell'onorario per le singole fasi progettuali avverrà, secondo gli importi riportati nel prospetto dei corrispettivi (al netto del ribasso offerto), entro massimo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, da inoltrare all'Amministrazione comunale solo in esito all'intervenuta verifica con esito positivo degli elaborati presentati.

La liquidazione dell'onorario per la Direzione dei lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e contabilità avverrà, secondo gli importi riportati nel prospetto dei corrispettivi (al netto del ribasso offerto), proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura del 90/100 delle proprie spettanze ed avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione di regolare fattura da parte dell'affidatario.

La liquidazione dell'importo a saldo relativamente alle trattenute effettuate sulla direzione dei lavori avverrà ad avvenuta redazione del certificato di collaudo.

Qualora l'Amministrazione non approvasse, per motivi non imputabili a deficienze tecniche, il progetto di fattibilità tecnico-economica o il progetto definitivo o il progetto esecutivo dell'intervento, o comunque rinunciasse o ne rinviasse l'esecuzione dell'intervento stesso, l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti per le prestazioni già effettuate dall'affidatario, senza che questi abbia diritto a richiedere compensi aggiuntivi a nessun titolo.

Ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo" approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 457 del 18.12.2013 (disponibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente") l'operatore economico affidatario si impegna ad ottemperare ai medesimi obblighi di condotta previsti per i dipendenti comunali a pena di risoluzione del contratto.

Il trattamento dei dati personali relativi al presente appalto avverrà, ai sensi della normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Per quanto non esplicitamente detto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore, al Codice civile e alle linee guida ANAC che regolano la materia dei servizi di progettazione.

Bergamo, li ___ ottobre 2019

IL Responsabile del procedimento
Dott. Arch. Massimo Locatelli

Allegato: prospetti calcolo corrispettivi + modello domanda di partecipazione + modello dichiarazioni sostitutive + modello ripartizione dell'esecuzione dei servizi + modello possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale + modello offerta economica.